

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 12-8660/2018

**OGGETTO: COMUNE DI VEROLENGO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Verolengo, con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2017, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con nota prot. 1219 del 21/02/2018, pervenuto in data 22/02/2018 (ns prot. n. 23547 del 22/02/2018), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. VP_006/2018)

dato atto che il Comune di Verolengo è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Verolengo a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Verolengo, prevede, di apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione relativamente all'area esistente adibita a "SP.I/cn Area per campo Nomadi", al fine di "adeguare l'art. 41 c. 9 delle N.T.A. vigenti ad un più rigoroso rispetto della disciplina in materia di accoglimento delle popolazioni nomadi in particolare riferendosi alla LR 26/93 e al principio espresso dall'art. 1 comma 2 di pari diritto di scelta tra il nomadismo e la stanzialità"; "la capacità insediativa dell'area SP.

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 – 6085 - Fax 011 861 4401
urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

1/CN fu contabilizzata nel Piano Regolatore con la istituì e anche nel PRGC vigente. Ciò anche con riferimento all'art. 3 comma 3 della Legge Regionale 10/06/1993 n. 26 che recita: "Gli abitanti previsti nelle suddette aree vengono conteggiati nella determinazione della capacità insediativa residenziale nel Piano Regolatore Generale Comunale";

visto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale, al fine della verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, ha deciso di avviare il procedimento integrato secondo quanto previsto dal comma 11 art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale con il Documento di Verifica di Assoggettabilità al processo di VAS, inoltrato anche al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto "*Soggetto con Competenze Ambientali*", ai sensi della normativa sopracitata;

Preso atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino non ha formulato alcun parere;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 46 del 19/12/2017** di adozione della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente:

- **contiene** "*la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e non contiene "il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;*
- **non contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis art. 17 L.R. 56/77;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 – 6085 - Fax 011 861 4401
urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Compatibilità del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 107-7875/2018 del 28/3/2018

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Verolengo, adottato ai sensi dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 19/12/2017, le seguenti osservazioni:

- a) *l'Atto di adozione della Variante, oltre a riportare la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è classificata come Parziale, deve anche comprendere, ai sensi del comma 7 dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i."... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga."*. Tutti i contenuti devono essere riportati nell'atto di approvazione del Progetto Definitivo della Variante, **anche se non oggetto di modifiche**. Inoltre, ai sensi del comma 1bis art. 17 L.R. 56/77: *"Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse"*;
- b) si ricorda che gli elaborati di Variante devono essere correlati, oltre che dalla firma del professionista incaricato, anche dalla dicitura *"allegati alla D.C.C. n. del"*, il timbro del Comune, la firma del Segretario Comunale e la firma del Sindaco. Inoltre, benchè la Variante non produca effetti sulla cartografia di Piano, occorrerà approvare anche le le Tavole Grafiche

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 – 6085 - Fax 011 861 4401
urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

integrate con i riferimenti dell'approvazione di questa Variante parziale ed anche delle precedenti;

- c) considerando che il Comune è adeguato al PAI, occorre allegare alla documentazione definitiva lo stralcio della *"carta di sintesi e della pericolosità idrogeologica"* e si suggerisce di riportare eventuali considerazioni o prescrizioni di natura idrogeologica nella scheda dell'area *"SP1/cn"*;
- d) si suggerisce di esplicitare, nella Relazione di Variante, la conformità con il P.T.R.;
- e) in merito alla compatibilità acustica, si suggerisce di aggiornare la *"dichiarazione di compatibilità"* alla data odierna, verificando che la relazione allegata, riferita al 2006, riporti la situazione del P.C.A. aggiornata;
- f) in merito alla procedura di verifica di VAS, il Comune ha scelto di procedere allo svolgimento in maniera *"contestuale"* e, pertanto, ai sensi della D.G.R. regionale n. 25-2977 del 29/02/2016 *"la fase di verifica di assoggettabilità si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'Autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale..."* Si osserva che l'ambito di Variante è limitrofo alla *"strada reale Torino Novara o altra primaria viabilità Chivasso Vercelli"*, art. 22 del P.P.R. recentemente approvato (D.C.R. 03 ottobre 2017 n. 233-35836) e vista la conclusione del documento di VAS in merito alle alberature di bordo (considerata *"misura di mitigazione"*), si suggerisce di riportare precisamente tale indicazione, come citata, nella norma d'area. Si suggerisce, inoltre, che, sempre nella norma d'area, siano prese in considerazione le indicazioni circa i materiali ed il verde, di cui all'Elaborato n. 6 *"Analisi compatibilità Ambientale"* del 2006, ultima pagina. Si chiede, inoltre, di specificare in che modo la *"valutazione di incidenza"* citata nel titolo dell'elaborati di verifica alla VAS concorra nel procedimento della verifica ambientale della Variante;
- g) relativamente alle *"strutture"* consentite sull'area *"SP1/cn"*, sia quelle leggere che quelle di maggior stabilità, si consiglia, qualora non diversamente indicato e se coerente con quanto previsto dalla norma regionale, di definire le eventuali modalità di rimozione e ripristino dell'area in caso di abbandono dell'immobile, stabilendo, se del caso, idonee garanzie al momento dell'autorizzazione;
- h) in merito alla Capacità insediativa dell'area *"SP1/cn"* (15 ab), per la quale viene dichiarato che *"fu già contabilizzata nel Piano Regolatore che la istituì"*, si suggerisce di accertare e documentare che la stessa sia stata contabilizzata anche nella Revisione Generale del 2010, eventualmente allegando la tabella dei contributi di ogni singola area alla C.I.R. di Piano;

2. **di dare atto** che, con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 107-7875/2018 del 28/3/2018 è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, articolo 17 della L.R. n. 56/77;

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 – 6085 - Fax 011 861 4401

urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

3. **di trasmettere** al Comune di Verolengo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 05/04/2018

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. *Giannicola Marengo*)
F.to in originale